

## Unione del Collinare



N. 203 Reg. Generale

### DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE

N. 157 DEL 12-12-2019

Oggetto: **Annullamento parziale in sede di autotutela e rettifica parziale procedura "Concorso pubblico per soli esami per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato di "istruttore amministrativo/contabile" - cat. C p. e. C1 presso la Comunità Collinare del F.li e i comuni di Coseano e Dignano (UD)."**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 56 quater della L.R. 26 del 12 dicembre 2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", dal 15.04.2016 è costituita di diritto l'Unione Territoriale Intercomunale fra i Comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d'Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, 16/2016 e 17/2016, prevede l'attivazione dal 01.01.2017 della gestione del personale e delle materie tributarie in nome e per conto dei comuni che la costituiscono, nonché per i servizi finanziari-contabili;

VISTO l'art. 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione esercita le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata,

VISTO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, 16/2016 e 17/2016, prevede l'attivazione dal 01.01.2017 della gestione del personale e delle materie tributarie in nome e per conto dei comuni che la costituiscono, nonché per i servizi finanziari-contabili;

RICHIAMATO quanto previsto dall'art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal Decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 16 del 14.06.2019 di nomina della sottoscritta quale responsabile di servizio, a cui è attribuita la titolarità di posizione organizzativa del Servizio Associato Gestione del Personale di cui all'art. 26 LR 26/14;

PREMESSO CHE:

1. con determinazione del Responsabile del Personale n.93 del 20 giugno 2019 è stata indetta apposita procedura concorsuale volta alla copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di

- "istruttore amministrativo/contabile" - cat. C - posizione economica C1 - presso i servizi economici-finanziari del Consorzio Comunità Collinare del Friuli e dei comuni di Coseano e Dignano, (UDINE).
2. con determinazione del Responsabile del Personale n.141 del 02 ottobre 2019 sono stati pubblicati all'albo pretorio l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla preselezione del concorso in oggetto fissando contestualmente le date delle prove concorsuali;
  3. con determinazione del Responsabile del Personale n.144 del 14 ottobre 2019 è stata nominata la Commissione della procedura concorsuale;
  4. Visto l'elenco degli ammessi alle prove scritte del 25.10.2019 pubblicato sul sito dell'Uti Collinare e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, nella quale si ammettevano n. 72 candidati;
  5. Visto l'elenco degli ammessi alle prove orali del 31.10.2019 pubblicato sul sito dell'Uti Collinare e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
  6. con determinazione del Responsabile del Personale n.177 dell'11 novembre 2019, è stato modificato il numero di posti messi determinando di fatto la modifica del bando volto alla copertura non più di tre posti ma bensì di n.2 posti presso la Comunità Collinare del f.li e il Comune di Dignano;

DATO ATTO CHE in forza di un successivo controllo eseguito sulla base di apposita richiesta di accesso agli atti avanzata da uno dei candidati iscritti alla procedura in oggetto, la Commissione riunitasi in data 26 novembre 2019 ha ravvisato un errore sostanziale nella correzione di un elaborato su un numero totale n.165, nel dettaglio,

1. il voto erroneo riportato sulla prova preselettiva era pari a 6 e conseguentemente non permetteva l'accesso alle prove scritte successive;
2. il successivo controllo eseguito in data odierna ha evidenziato che il voto conseguito dal candidato era pari a 9, voto che avrebbe permesso al candidato di proseguire l'iter concorsuale;

PERTANTO, sulla base di quanto sopra rappresentato il Presidente della Commissione di concorso ha richiesto al precedente di convalidare, in autotutela, la proposta deliberata dalla Commissione con verbale del 26 novembre, e di annullare parzialmente le operazioni concorsuali, vale a dire caducando la prima e la seconda prova scritta e conseguentemente gli esiti della prova orale, a seguito della seguente motivazione:

*riammissione del candidato segnalante, il quale ha conseguito nella prova preselettiva una votazione utile, permettendogli l'accesso alle prove scritte;*

RITENUTO, quindi, di poter aderire e recepire, senza rilievi, la proposta di annullamento delle prove scritte e della prova orale del concorso di che trattasi, rilevando che, nel caso di specie, il presente provvedimento in autotutela non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso al legittimo e celere espletamento della procedura concorsuale in tempi brevi, nonché all'eliminazione, per quanto possibile, di eventuali coinvolgimenti dell'amministrazione in contenziosi legali e, non ultimo, di assicurare nei confronti di tutti i concorrenti e della collettività la piena ed indubitata legittimità delle operazioni di selezione;

CONSIDERATO che non sussistono ragioni ostative in tal senso, atteso che la procedura concorsuale non si è stata ancora ultimata in quanto priva dell'atto di approvazione finale della graduatoria di merito. La giurisprudenza in proposito è univoca nell'affermare che "fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori" la P.A. "è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico", precisando che "i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento" al punto che "nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (ex multis Cons: St. sez. III, 01.08.11 n. 4.554);

RILEVATO, altresì, che il richiesto atto di convalida di annullamento di parte della procedura concorsuale non ha tipica valenza di provvedimento di secondo grado, ma natura di atto conclusivo e di controllo, tenendo conto che è stata conferita al Responsabile dell'ufficio personale la competenza a valutare la legittimità delle operazioni concorsuali e, per riflesso, conferirne valenza esterna;

DATO ATTO CHE in ossequio al generale principio di conservazione degli atti amministrativi la Pubblica Amministrazione nell'adottare provvedimenti in autotutela è tenuta a valutarne la possibilità di fare salvi gli effetti dei restanti e precedenti atti della procedura, non oggetto di contestazione (Cons. Stato, sez. III, 17 agosto 2011, n. 4792);

RICHIAMATO, infine, l'art. 21 nonies della legge 241/90 e ss.mm.ii. ove dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21 opties della medesima legge può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni d'interesse pubblico entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge;

DATO ATTO che in relazione alla situazione di fatto determinatasi a seguito del vizio procedurale non si ritiene utile ai fini dell'economicità del procedimento annullare l'intera procedura quanto piuttosto reiterare la stessa partendo dalle prove scritte e facendo salvi gli esiti della prova preselettiva;

RAVVISATA, l'inconfigurabilità, nell'attuale fase della procedura in oggetto, di possibili posizioni di affidamento in capo a eventuali soggetti controinteressati, nonché la pacifica prevalenza del summenzionato interesse pubblico al ripristino della legalità;

RAVVISATO altresì che l'emanando provvedimento di autotutela interviene entro un ragionevole termine rispetto all'avvio della procedura selettiva;

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

ACCERTATA l'assenza di un potenziale conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento e dei dipendenti coinvolti così come previsto dall'art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed dell'art. 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

DATO ATTO che la seguente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on - line secondo quanto stabilito dall'art. 134 del TUEL e per quanto previsto dall'articolo 18 del decreto - legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e s.m.i.;

VISTA la L.R. 26/2014 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che il sottoscritto, titolare di posizione organizzativa per la L.241/1990 e s.m.i., è anche Responsabile del presente provvedimento;

#### DETERMINA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di convalidare e ratificare, sotto il profilo della competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/90, la proposta di annullamento in autotutela delle prove scritte e degli orali della procedura di concorso in oggetto indicata, come da richiesta formulata e deliberata dalla competente commissione giudicatrice con verbale del 26 novembre 2019, trasmesso con nota del Presidente in data 26 novembre 2019, come illustrato nella parte motivazionale;
- di fare salvi, per l'effetto, tutti gli atti e le attività espletate dalla commissione di concorso sino al termine della prova selettiva, riammettendo, ad entrambe le prove scritte, quale effetto consequenziale e correlato, n.73 candidati di cui i n.72 candidati che, in origine, vi erano stati ammessi ed in aggiunta anche il candidato in precedenza esclusa;
- di demandare ad un successivo atto il diario delle prove nel rispetto delle disposizioni dell'art.6 del "Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi"
- di inviare l'adottato provvedimento alla Commissione Esaminatrice affinché provveda agli atti di propria competenza;

-avverte che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

## Unione del Collinare



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO PERSONALE  
Polese Samanta

---

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Parere Contabile: In attesa in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
Scotti Federica

---